



# COMUNE DI ROFO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 30/05/2022

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TAR): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

L'anno 2022, addì trenta del mese di Maggio alle ore 20:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Luca Nasi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dr.ssa Marilia Moschetta.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	NASI LUCA	X		8	ORLANDO SANTO	X	
2	GARUTI EMILIA	X		9	NEGRI MARIA JULIANA	X	
3	BERNI GIULIA	X		10	MORETTI DARIO	X	
4	VINCENZI RICCARDO	X		11	CAMURRI MARIA CRISTINA	X	
5	FUSARI LORENZO	X		12	BELLESIA VALENTINO	X	
6	CAMURRI DANIELA	X		13	LUGLI FABIO	X	
7	ALBERICI CINZIA	X					

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

È assente l'Assessore esterno Aldrovandi Giulio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

Sindaco: Illustra il contenuto dell'atto e propone un'unica discussione sia riguardo al presente punto sia per quello sulla TARI, per poi procedere con votazioni distinte.

Consigliere Bellesia: rileva che la gestione di questo sistema (tariffa contratto) sia oneroso con conseguente ribaltamento del costo sulle utenze. Rileva inoltre l'assenza di una forcina con cui muoversi. Apprezza la scontistica in favore dei più bisognosi.

Consigliere Camurri Maria Cristina: comunica di aver preso parte alla Commissione bilancio ma che i numeri risultano essere fumosi e poco trasparenti. Quindi sostanzialmente si tratta di una mera presa d'atto del contenuto del PEF senza una reale comprensione. Apprezza il virtuosismo del Comune di Rolo che grazie al buon comportamento dei cittadini è risultato beneficiario di un contributo da parte della Regione Emilia Romagna di € 11.000,00. Apprezza la scelta dell'Amministrazione nel sostenere le attività produttive, così come quella di sostenere le famiglie. Ritene che sia necessario una pubblicizzazione semplice dell'accesso ai sostegni per le famiglie. Auspica che nel 2023 ci sia la gara per la selezione di un nuovo gestore, pur non comprendendo per quale motivo si stia rimandando da tempo tale gara. Per tali motivi il voto sarà contrario.

Sindaco: Comunica che il motivo del ritardo nell'espletamento della gara è la mancanza di personale all'interno dell'Agenzia regionale ATERSIR. Lo scorso anno l'agenzia ha già provveduto a concludere le gare di Parma e Piacenza, il 2023 dovrebbe essere l'anno di Reggio dato che è appena stato approvato dai sindaci reggiani il nuovo Piano d'ambito dei Rifiuti, documento propedeutico alla realizzazione della gara.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti -TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI il 4/12/2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio

stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 “Decreto Milleproroghe” ha stabilito che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;
- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all’art. 43 comma 11 dispone l’aggiunta all’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi:” Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

#### DATO ATTO CHE:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria anno 2021;
- la deliberazione di ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l’avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno,

con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- deve trovare applicazione l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del MEF del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2022 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

#### CONSIDERATO CHE:

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- Atersir con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell' 11/04/2022 ha deliberato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di Arera, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 28/04/2022 avente ad oggetto: “Conferma per l'anno 2022 delle tariffe tari adottate per l'anno 2021 ai sensi del combinato disposto dal comma 169, art. 1 della legge 269/2006 e dal comma 683, art. 1 della legge 147/2013. presa d'atto dello schema regolatorio previsto dal testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).” con la quale:

- sono state approvate anche per l'anno 2022 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) adottate per l'anno 2021 con deliberazione di C.C. n. 40 n. 29/6/2021, fatta salva la facoltà di ulteriore approvazione in caso di proroga del termine previsto per legge;
- si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF di Arera per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati approvato da Atersir con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11/04/2022;

#### VISTO CHE:

- con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 45 del 17/05/2022 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Rolo, ai sensi dell'art. 7

- comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;
- il comune di Rolo, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe rifiuti per l'anno 2022;
  - il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Rolo (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 695.211,33
  - ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:
    - o Euro 3.814,53 quali contributo per gli immobili comunali;
    - o Euro 2.547,80 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
    - o Euro 156,00 di entrate derivanti da procedure sanzionatorie da parte delle GGEV (DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 (al netto del MIUR)
    - o Euro 11.819,00 quale incentivo regionale comuni virtuosi LFA (DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 (al netto del MIUR)
  - sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 42.627,82 e l'importo delle attività esterne al ciclo integrato RU pari ad € 13.151,60;
  - pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a Euro 732.653,42;
  - la quota eccedente fra i costi effettivi e quelli massimi consentiti parte comune per anno 2022 ammonta ad € 78.592,13;

**CONSIDERATO:**

- che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;
- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata considerando le superfici a ruolo delle varie categorie, la produzione stimata per le utenze non domestiche sulla base dei coefficienti di cui al DPR 158/99 e considerando anche la ripartizione attuata negli anni precedenti;

RITENUTO sulla base delle risultanze degli anni precedenti, di destinare alla quota di gettito derivante dagli svuotamenti una quota pari al 27,00% della quota variabile, attribuendo alle utenze per le quali viene effettuata la misurazione puntuale una corrispondente riduzione pari al 27,00% della quota variabile totale, come previsto dall'art.15 bis c.3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2022;

RITENUTO per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano economico finanziario, approvato da ATERSIR con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO opportuno adottare, ai fini del calcolo della tariffazione puntuale, i valori di costo al Kg e di peso specifico medio calcolati dal gestore IREN su tutto il bacino provinciale e corrispondenti ai seguenti valori:

Costo rifiuto indifferenziato	0,370 Euro/Kg
Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri	0,105 Kg/litro
Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 litri	0,076 Kg/litro
Peso specifico per container da 5000 litri o superiori	0,087 Kg/litro
Peso specifico per compattatori da 20000 lt	0,105 Kg/litro

RITENUTO pertanto possibile, come previsto dal DM 20 Aprile 2017, passare dal valore espresso in Euro/Kg al valore espresso in Euro/litro, potendo così applicare la quota puntuale mediante la

rilevazione volumetrica e parametrando il conseguente listino tariffario esprimendolo in Euro/vuotatura per ogni tipologia di contenitore della frazione residua, come dettagliato nell'allegato D;

RITENUTO INOLTRE:

- di confermare il numero minimo di vuotature da addebitarsi alle utenze per ogni contenitore in dotazione, come dettagliato nell'allegato D;
- di confermare, come previsto dall'art. 15-bis c. 3 lettera e) del Regolamento comunale, il rimborso per spese forfettario da addebitare al contribuente in caso di mancata restituzione del contenitore alla cessazione dell'utenza, applicando le penali previste nell'allegato D;
- di finanziare la quota eccedente fra i costi effettivi e quelli massimi consentiti parte comune per anno 2022 ammonta ad € 78.592,13 con risorse proprie di bilancio;

VISTO il quadro economico dell'allegato B e il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato C;

PRESO ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021 e successive modificazioni,

RICHIAMATA la Deliberazione n. 59 adottata dal Consiglio Comunale in data 28/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "È esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere favorevole rilasciato in merito dal Revisore dei Conti con verbale n. 9 del 26/05/2022, prot. n. 4286/2022 del 27/05/2022, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti della Commissione Bilancio in data 24/05/2022, ed è stata esaminata nella seduta del 26/05/2022;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (Moretti, Camurri M.C., Bellesia, Lugli)

### DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PRENDERE ATTO della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per l'anno 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Rolo, approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 45 del 17/05/2022, che si allega alla presente delibera (allegato A).
3. DI APPROVARE pertanto per l'anno 2022 il quadro economico dell'allegato B e le tariffe dell'allegato C per la Tassa sui Rifiuti (TARI).
4. DI APPROVARE per l'anno 2022 i costi degli svuotamenti e i numeri degli svuotamenti minimi nonché le penali per mancata restituzione dei contenitori come elencati nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera D.
5. DI FINANZIARE la quota eccedente fra i costi effettivi e quelli massimi consentiti parte comune per anno 2022 ammonta ad € 78.592,13 con risorse proprie di bilancio.
6. DI INVIARE ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020.
7. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL..
8. DI PROVVEDERE, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

Successivamente

CON VOTO espresso per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti avente il seguente esito:

Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (Moretti, Camurri M.C., Bellesia, Lugli)

### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000, per la particolare urgenza delle disposizioni in essa contenute al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.





Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco  
Luca Nasi

IL Segretario Comunale  
Dr.ssa Marilia Moschetta

(atto sottoscritto digitalmente)